

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 13 dicembre 2011, a Torino

tra

Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle Società dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, nella stesura definitiva sottoscritta in data odierna

e

le Organizzazioni Sindacali FIM - CISL, UILM - UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat

Premesso che:

- le Parti hanno esaminato e discusso le crescenti necessità di copertura previdenziali connesse agli effetti degli interventi in corso di attuazione in materia di previdenza obbligatoria, convenendo sull'opportunità di Intervenire concretamente per aumentare la copertura complessiva a beneficio dei lavoratori, incrementando la contribuzione alla previdenza complementare;
- le Parti hanno inoltre considerato la possibilità di adeguare il sistema di calcolo della contribuzione dovuta al Fondo COMETA al fine di rendere coerente l'aliquota raggugliata alla retribuzione convenzionale con gli istituti retributivi previsti dal Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010;
- a questo proposito le Parti hanno verificato che tutti gli elementi compresi nella retribuzione convenzionale sono presenti nella paga base prevista dall'art. 9 del Titolo Terzo del Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, che è peraltro più elevata in considerazione di voci specifiche confluite nella stessa in base al suddetto Contratto Collettivo;

è stato convenuto a livello di contrattazione aziendale quanto segue.

A integrazione e in applicazione di quanto convenuto nell'art. 19 del Titolo Terzo del suddetto Contratto Collettivo, la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial è fissata nelle seguenti misure e decorrenze:

a. per il lavoratori aderenti al Fondo COMETA

- o la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2012 nell'importo corrisponde all'aliquota dell'1,7% della paga base ex art. 9 del Titolo Terzo del Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010;
- o la contribuzione a carico del lavoratore è fissata liberamente dal medesimo, fermo restando un livello minimo pari all'1,7% della paga base suddetta, fatta salva, per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 2011, la possibilità di mantenere la contribuzione all'1,2%, raggugliato peraltro alla stessa voce retributiva di cui sopra;

- o la contribuzione a carico del lavoratore iscritto a COMETA in data antecedente al 31 dicembre 2011, qualora inferiore, sarà pertanto aumentata all'1,7% a decorrere dal 1° aprile 2012;
 - o al lavoratore suddetto sarà pertanto consegnato entro il mese di febbraio 2012 un modulo per consentire l'eventuale rinuncia all'incremento della contribuzione in attuazione di quanto sopra e il mantenimento dell'aliquota di contribuzione all'1,2%, raggugliata peraltro alla paga base ex art. 9 del Titolo Terzo del CCSL 29 dicembre 2010, con obbligo di esprimere tale eventuale volontà entro il mese di marzo 2012;
 - o la scelta contributiva del lavoratore potrà essere confermata o espressa con riferimento ad un'aliquota raggugliata alla retribuzione utile ai fini del TFR, sempre ferma restando la contribuzione a carico del datore di lavoro;
 - o per l'apprendista già in forza al 31 dicembre 2011 o per l'apprendista che, assunto in data successiva al 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Contratto Collettivo, si iscrive a COMETA, le aliquote contributive a carico dell'azienda e del lavoratore sono determinate dal 1° gennaio 2012 nella misura del 2% della paga base;
- b. per i lavoratori in possesso della qualifica aziendale di Professional aderenti al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat:
- o l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è determinata a decorrere dal 1° gennaio 2012 in misura pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR;
 - o la contribuzione a carico del professional è fissata liberamente dal medesimo, fermo restando un livello minimo pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR a decorrere dal 1° aprile 2012;
 - o la contribuzione a carico del professional iscritto al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat in data antecedente al 31 dicembre 2011, qualora inferiore, sarà pertanto aumentata al 2% a decorrere dal 1° aprile 2012, fatta salva la possibilità di mantenere la contribuzione all'1,5% della retribuzione utile ai fini del TFR e ferma restando la contribuzione a carico azienda nella suddetta misura del 2%;
 - o al professional già iscritto al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat alla data del 31 dicembre 2011 sarà pertanto consegnato con la busta paga di febbraio 2012 un modulo per consentire l'eventuale rinuncia all'incremento della contribuzione in attuazione di quanto sopra e il mantenimento dell'aliquota di contribuzione all'1,5%, con obbligo di esprimere tale eventuale volontà entro il mese di marzo 2012.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver inteso dare risposta concreta ai crescenti fabbisogni in materia di previdenza complementare, attraverso l'incremento dell'impegno aziendale delle Società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial a favore dei loro dipendenti iscritti al Fondo COMETA e al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat.

Le Parti convengono sul rilievo strategico della previdenza complementare sia a livello di contrattazione di primo livello che a livello di contrattazione aziendale di miglior favore.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in black ink, including names like "Pensi", "Pelle", "Rovando", "C. V.", "R.", "S.", "M.", "G.", "A.", "B.", "D.", "E.", "F.", "G.", "H.", "I.", "L.", "M.", "N.", "O.", "P.", "Q.", "R.", "S.", "T.", "U.", "V.", "W.", "X.", "Y.", "Z."]